



FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

NUOVO SITO DELLA SEZIONE FIMMG DI TORINO

<http://torino.fimmg.org>

SPECIALE IRAP

Ricorso per il rimborso IRAP a cura della FIMMG

Caro Collega,

inviando, come promesso nei giorni scorsi, il modulo per richiedere il rimborso IRAP. Per poter preparare il ricorso è necessario anzitutto procurarsi le copie dei bonifici di pagamento: modelli **F24 degli anni 2004/2005/2006/2007** (1° e 2° acconto). Gli importi delle voci inerenti l'IRAP (codici 3800/3801/3812) che puoi trovare nei moduli F24 nella sezione Regione ed Enti Locali, vanno trascritti nel modulo di ricorso alle singole voci a titolo di 1° acconto, 2° acconto e saldo, riportandone anche il totale. A questo punto occorre fare una grossa distinzione tra chi di noi dichiara soltanto attività con il SSN e chi ha altre fonti di reddito (professione privata, medicina legale, giornalismo, diritti d'autore, perizie, collaborazioni a vario titolo, insegnamenti, e quant'altro non inerente il rapporto convenzionale): ai primi consigliamo di indicare gli importi interi della loro attività e di riportare le somme alla voce (...di cui si chiede il rimborso....) mentre ai secondi consigliamo di fare una proporzione individuale fra l'ammontare della loro dichiarazione e l'importo riguardante il rapporto convenzionale. Per es. 80.000 euro dichiarati ai fini IRAP, con dichiarazione lorda di 75.000 euro dal SSN e 25.000 euro di attività privata non convenzionata (cifra ottenuta una volta detratte le spese ma non il costo del lavoro dipendente e le collaborazioni); in questo caso si farà $75.000 : 25.000 = 3.360 : X$:

(3.360 euro corrisponde al 4,20 % di 80.000, pagato in totale annuo per IRAP) ed avremo

$$X = \frac{25.000 \times 3.360}{75.000} = 1.120 \text{ euro di IRAP per prestazioni al di fuori del SSN}$$

allora 3.360 euro pagati in totale, meno euro 1.120 inerenti attività libero professionale vera più o meno organizzata = **2.240 euro** (attività con il SSN) **di cui si chiede il rimborso.**

Gli altri indicheranno gli importi interi senza scorporare nulla per ora.

Vedremo in seguito se le Agenzie delle Entrate ci computeranno una percentuale dei nostri emolumenti lordi di Medicina Generale convenzionata una quota % come ventilato, a titolo presuntivo comunque di attività privata: ma per ora attendiamo gli sviluppi sia delle domande di rimborso che poi dei ricorsi in caso di silenzio, trascorsi 90 giorni, alle singole commissioni tributarie locali.

In possesso del modulo compilato con le somme di cui chiediamo il rimborso, alleghiamo all'istanza le copie dei versamenti effettuati negli anni 2004 (2 acconti versati nel 2003 e saldo nel 2004) 2005 2006 2007 (solo 1° e 2° acc perché il saldo deve ancora avvenire nel 2008)) e la inoltriamo alle Agenzie delle Entrate di nostra competenza (quelle cui indirizziamo le nostre denunce dei redditi) magari con Raccomandata per ricevuta.

E' implicito che più saremo a fare questa domanda, più peso avrà la nostra rivendicazione anche futura; potrai seguire l'iter futuro attraverso il nostro sito nazionale o provinciale, o contattandoci localmente o attraverso le notizie costanti via mail di FimmgTo Notizie. Ti terremo informati. Facciamo tutti il ricorso! E' nel nostro comune interesse. Come potrai constatare tu stesso la cifra in corso è elevata.

Alleghiamo il modulo per il ricorso e una ulteriore nota esplicativa prelevata dalla Commissione Nazionale Fisco della FIMMG pubblicata sul nostro sito Nazionale.

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Le argomentazioni a sostegno di questa richiesta poggiano sulla considerazione secondo la quale il presupposto del tributo, così come è stato definito dalla giurisprudenza ed in più occasioni da Noi evidenziato, non si realizza mai in relazione all'esercizio dell'attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, stando alla limitazione che la Corte Costituzionale ha tracciato, nonché alla interpretazione sostenuta dalla Corte di Cassazione, il presupposto per l'applicazione dell'Irap ai redditi di lavoro autonomo consiste essenzialmente nella possibilità che una struttura organizzata contribuisca all'arricchimento in misura ulteriore rispetto a quanto il singolo soggetto passivo sia in condizioni di ottenere dall'impiego delle proprie capacità intellettuali e fisiche. In altri termini, condizione necessaria per applicare il tributo è costituita dall'esistenza di un surplus di arricchimento per il professionista riconducibile all'impiego di fattori organizzativi capaci di integrare la capacità individuale.

Nel caso del Medico di Medicina Generale la struttura organizzata di cui dispone e che utilizza per l'esercizio della attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è un fattore che, indipendentemente dall'ampiezza e dall'articolazione, non imprime all'attività alcun potenziale economico ulteriore rispetto a quanto percepito dal medico secondo il regime convenzionale. Non esiste quindi alcun "surplus" o "quid pluris" di arricchimento, come i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito, che derivi dall'impiego di fattori organizzativi e conseguentemente alcuna base imponibile legittimamente assoggettabile al tributo.

Tali considerazioni conducono alla conclusione che il provento professionale derivante dall'esercizio dell'attività nell'ambito del SSN non sia assoggettabile all'Irap per nessun medico di medicina generale, **indipendentemente dall'ampiezza e dalla articolazione dell'organizzazione di cui si avvale.**

Si precisa però che tali conclusioni non si possono estendere al trattamento dei proventi conseguiti dal MMG nell'ambito dell'esercizio della propria attività libero- professionale i cui compensi siano percepiti direttamente dal paziente-cliente, che continuano ad essere assoggettati ad Irap come ordinariamente previsto.

In questi mesi la Fimmg nazionale ha cercato un confronto con le Istituzioni però con scarso successo e per questo la Commissione Fisco ritiene opportuno invitare i MMG a presentare istanza di rimborso dei tributi versati dal 2004, alle proprie competenti Agenzie delle Entrate. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ed in mancanza di risposta da parte dell'Agenzia, si dovrà procedere, sempre singolarmente, con un ricorso tributario che stiamo già predisponendo e che possa essere utilizzabile da tutti.

Carmine Scavone - Commissione Fisco Fimmg Nazionale

Note esplicative:

- l'istanza di rimborso deve essere redatta in carta semplice e va presentata all'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al

momento delle richieste. All'istanza devono essere allegate le certificazioni comprovanti le distinte dei versamenti Irap eseguiti.

- se l'istanza di rimborso viene rigettata o accolta solo parzialmente, il contribuente può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la competente commissione tributaria, entro 60 giorni dalla sua notifica;
- se non viene comunicata alcuna decisione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (silenzio-rifiuto), il contribuente può ricorrere dinanzi la competente commissione tributaria fino alla prescrizione del diritto stesso, nei termini di 10 anni;
- i colleghi che hanno già presentato istanza di rimborso sono invitati a inviare una mail all'indirizzo fisco@fimmg.org precisando il grado attuale del loro contenzioso per avere informazioni e documentazione particolareggiata.

ALL'AGENZIA delle ENTRATE di _____

Via _____

Istanza di Rimborso di versamenti IRAP
(articolo 38 d.p.r. n.602/1973)

Oggetto:

Istanza di rimborso tributo Irap versato dal marzo 2004 relativo ai compensi percepiti dal Servizio Sanitario Nazionale

Istante:

dott _____

nato a _____ il _____

domiciliato ai fini del presente atto in _____

Numero di codice fiscale _____

Premesso

Che l'istante ha provveduto ad effettuare i seguenti **versamenti complessivi dell'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui parte relativi all'attività libero professionale e parte relativi all'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale :

	in data	Euro	(1° acconto)
Anno 2004	in data	Euro	(2° acconto)
	In data	Euro	(saldo)

Per un totale di Euro.....di cui **EURO**..... relativi all'attività in convenzione con il SSN

	In data	Euro.....	(1° acconto)
Anno 2005	In data	Euro.....	(2° acconto)
	In data	Euro.....	(saldo)

Per un totale di Euro.....di cui **EURO**.....relativi all'attività in convenzione con il SSN

	In data.....	Euro.....	(1° acconto)
Anno 2006	In data.....	Euro.....	(2° acconto)
	In data.....	Euro.....	(saldo)

Per un totale di Euro.....di cui **EURO**.....relativi all'attività in
 Convenzione con il SSN

Anno 2007	In data.....	Euro.....	(1° acconto)
	In data.....	Euro.....	(2° acconto)

Per un totale di Euro..... di cui **EURO**.....relativi all'attività in
 convenzione con il SSN

Totale (anni 2004/2005/2006/2007) **EURO**.....di versamento a titolo
 di IRAP di cui si chiede il rimborso

IN DIRITTO

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (commi 143 e 143 dell'articolo 3) è stata prevista l'istituzione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), la cui disciplina è stata poi stabilita dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

L'Irap non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni : reddito-entrata, reddito prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno specifico indice di capacità contributiva che dall'articolo 2 D.Lgs 446/97 è individuato ne "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

L'Irap costituisce quindi che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali" e, quindi una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori " (così F.Gallo che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap, nella relazione finale). Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata ed aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori di produzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha indicato l'Irap, ammettendone la legittimità costituzionale, come un'imposta reale che colpisce l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti elementi che possano far emergere un modello organizzativo. La Corte Costituzionale tuttavia, non ha mancato di evidenziare alcune precisazioni riguardo alle attività di lavoro autonomo, si legge infatti che : " E' evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa "

Nel caso dell'istante, il presupposto d'imposta dato dalla " autonoma organizzazione " non è mai configurabile in relazione all'attività di medico di medicina generale esercitata nell'ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo n.502/1992.

Infatti nella circostanza specifica, non è dato rilevare alcun **quid pluris** impresso dalla struttura organizzativa che possa determinare un incremento potenziale ulteriore rispetto a quanto le capacità fisiche ed intellettuali dei singoli sono in condizioni di attuare.

Come la stessa corte di Cassazione ha riconosciuto (Sentenza n° 3678/2007) " il tributo in altre parole colpisce una **capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva** rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l'esercente di una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e formazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forma di finanziamento diretto ed indiretto..." In altri termini, a parere dei giudici della suprema Corte, è dunque questo " differenziale " di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impiego di risorse individuali, ad essere interessato dalla imposizione dell'Irap.

Il medico di medicina generale che esercita la propria professione così come regolamentato dalla Convenzione Nazionale (si vedano specificamente gli articoli 8 del D.Lgs 502/1992) dispone di una struttura la cui ampiezza è imposta dagli standard richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario, sfuggendo quindi a qualsiasi valutazione discrezionale di tipo economico e gestionale, ma soprattutto senza alcun potenziale economico a vantaggio del professionista, i cui proventi sono erogati in base a criteri standardizzati, indipendenti dalle proprie capacità produttive. Quindi, **l'organizzazione di cui dispone il medico di medicina generale** per l'esercizio della propria attività nell'ambito dei compiti a lui assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale, che sia autonoma o meno e indipendentemente dall' ampiezza e articolazione, **non produce alcun vantaggio economico ulteriore** rispetto a quanto già prodotto con le proprie capacità individuali. In questo specifico contesto non si realizza quindi il presupposto per l'applicazione del tributo, consistente in quel **quid pluris** che l'organizzazione produce in termini di arricchimento del soggetto passivo, ulteriore rispetto a quanto prodotto dal singolo con le proprie capacità individuali.

Conformi alla sentenza della Corte di Cassazione citata, si veda anche Comm.tributaria reg. Toscana, 28 maggio 2003.

CONSIDERATO CHE

La situazione dell'istante appare del tutto consona alla fattispecie indicata dalla Corte Costituzionale, confortata anche dall'orientamento della giurisprudenza citata, evidenziando l'illegittimità del tributo regionale nel caso specifico, visto l'art.38 del DPR n.602 del 1973

CHIEDE

Che codesta Agenzia delle Entrate voglia disporre il rimborso del tributo versato dall'istante relativamente all'attività svolta dall'Istante relativamente alla attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per complessivi Euro _____

In quanto non dovuto oltre agli interessi di legge maturati e maturandi.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione Tributaria Provinciale contro tutte le parti in causa (allega copie delle deleghe di pagamento Irap)

Data _____

Firma _____